



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

RICHIESTA EU PILOT 6955/14/ENVI

In fatto

Per mezzo di svariate denunce, la Commissione è stata informata del fatto che le attività venatorie in varie Regioni Italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione UE applicabile.

In particolare, risulterebbe che 19 specie di uccelli in stato di conservazione non favorevole sono cacciate in Italia in assenza di Piani di Gestione/conservazione e che 9 specie di uccelli sono cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale (vedasi grafici e tabelle in Allegato, riferite ai periodi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014).

Legislazione europea

La Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹ (Direttiva Uccelli) concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento (Articolo 1).

L'Articolo 2 della Direttiva richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'Articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

L'Articolo 5 richiede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui

¹ GU L 20 del 26.01.2010, p. 7.

all'Articolo 1, che comprenda in particolare il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo.

L'Articolo 7 legge come segue:

"1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia. "

Domande

1. Alla luce delle informazioni presentate in allegato, si prega di chiarire in che modo le autorità italiane intendono conformarsi agli obblighi derivanti dall'articolo 7 (4) della Direttiva Uccelli, in particolare:
 - a. In che modo le autorità Italiane intendono garantire che la caccia rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata della specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con l'obbligo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
 - b. In riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione citate nell'allegato, i servizi della Commissione auspicano ricevere i dati dei cernieri realizzati, per le varie regioni, almeno per le ultime tre stagioni venatorie, nonché altri eventuali dati e informazioni per valutare la consistenza del prelievo venatorio su tali specie. Si prega di fornire anche informazioni su come tali dati di cerniere siano raccolti, pubblicati, analizzati ed utilizzati per la pianificazione dell'attività venatoria. Si chiede, inoltre, di chiarire come debbano essere annotati i capi abbattuti sul tesserino venatorio da parte del singolo cacciatore per le specie migratrici (ad esempio subito dopo l'abbattimento o a fine giornata?) e come vengano controllati (numero e frequenza dei controlli, risultati, sanzioni).
 - c. Per le summenzionate specie in cattivo stato di conservazione si prega di chiarire se esistono piani di gestione/conservazione (nazionali o regionali) (punti da 2.4.25 a 2.4.29 della Guida alla disciplina della caccia²). In caso affermativo, si prega di fornire i riferimenti a tale documentazione.
 - d. Si prega di chiarire se esistono studi, valutazioni, censimenti e monitoraggi sulla consistenza e la dinamica delle popolazioni oggetto di prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare in riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione sopra menzionate (punti 2.4.15 e

² http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf

2.4.16 della Guida alla disciplina della caccia³). Si prega, inoltre, di spiegare se e in che modo i dati summenzionati sono utilizzati per la formulazione di piani di prelievo (con i relativi limiti di carniere) commisurati alla consistenza effettiva delle popolazioni oggetto del prelievo.

- e. Si prega di chiarire in che modo le autorità Italiane intendono garantire che la caccia non sia praticata durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.
 - f. Si prega di chiarire in che modo le autorità Italiane intendono garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. In particolare:
 - i. Per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia, risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli, Umbria, Sicilia, Toscana, Veneto) fino al 30 gennaio. Lo stesso articolo 18 della Legge 157/1992 prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio. In base al documento sui Key Concepts⁴, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'articolo 7(4) della Direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione auspica ricevere chiarimenti in merito.
 - ii. Si prega di indicare se anche altre specie sono state cacciate/sono cacciate nelle regioni italiane dopo l'inizio del periodo di ritorno al luogo di nidificazione indicato nel documento sui Key Concepts.
2. Si prega di chiarire se e in che modo la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42", redatta da ISPRA, è utilizzata dalle Regioni Italiane e se le stesse richiedono un parere a ISPRA prima dell'emanazione dei calendari venatori. A tal proposito si segnala che la Commissione è stata informata tramite denuncia del fatto che il calendario venatorio della Regione Sardegna 2011/2012 è stato annullato dal Consiglio di Stato,

³ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf

⁴ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm

proprio per non essere stato oggetto di un parere da parte di ISPRA prima della sua approvazione.

3. Si prega di fornire i calendari venatori di tutte le regioni italiane per la stagione 2013-2014, nonché i relativi pareri dell'ISPRA e i dati e le informazioni che sono stati utilizzati per verificare il rispetto dell'articolo 7(4) della Direttiva Uccelli.
4. Si prega di chiarire in che modo sono eseguiti i controlli per garantire il rispetto dei calendari venatori da parte dei cacciatori.

Infine, la Commissione desidera sapere se vi siano casi pendenti dinanzi l'autorità giudiziaria italiana per quanto riguarda i punti di cui sopra.